

COMUNE DI FABRIANO Provincia di ANCONA

REGOLAMENTO SULLA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATI COMUNALI

Articolo 1 - Finalità

- 1.1 Il presente regolamento disciplina le modalità di quantificazione, assegnazione ed erogazione dei compensi professionali spettanti agli avvocati comunali dipendenti dell'ente, in servizio presso l'Avvocatura Comunale formalmente istituita, previsti dall'art. 9 del D.L. 90 del 24 giugno 2014, convertito con legge 114 dell'11 agosto 2014 e s.m.i. nonché dall'articolo 27 del CCNL del 14 settembre 2000 e da ogni altra normativa disciplinante la materia.
- 1.2 I compensi professionali di cui alla legge 247 del 2012 ed al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche e integrazioni, vengono erogati per tutte le attività di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio dell'Ente nell'ambito di azioni giudiziali, compresi giudizi cautelari, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, compresa arbitrale, conclusisi favorevolmente per il Comune di Fabriano con condanna della controparte alle spese di lite o con compensazione delle medesime.
- 1.3 Le modalità con cui l'Avvocato Comunale assume la assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio dell'Ente sono disciplinate nel Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura Comunale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 20 novembre 2018.

Articolo 2 - Definizioni preliminari

- 2.1 Per "contenzioso" si intendono i procedimenti in cui viene prestata l'attività professionale dall'Avvocato comunale ai sensi dell'articolo 1.
- 2.2 Per "decisione" si intendono tutti i provvedimenti giurisdizionali comunque denominati (esemplificativamente: sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione) a cognizione piena, sommaria o cautelare pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisori, Giudice civile, penale e amministrativo, Tributario, Giudici speciali, Collegi arbitrali, Presidente della Repubblica, che definiscano la controversia in via provvisoria o definitiva.
- 2.3 Per decisioni "favorevoli" si intendono:
- le decisioni che, in ogni fase, grado e procedimento, pronunciandosi nel merito della controversia, definiscono la causa con esito favorevole al

Comune accogliendone le domande e/o le eccezioni, compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole all'ente;

- i provvedimenti giurisdizionali che, pur non pronunciandosi nel merito della controversia, abbiano definito la stessa in senso favorevole all'Ente lasciando intatto il provvedimento eventualmente impugnato ovvero abbiano conservato la posizione dell'Ente (quali ad esempio i provvedimenti che dichiarano la nullità, l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'irricevibilità del ricorso/atto introduttivo, le decisioni che dichiarano l'estinzione del giudizio per inattività o per rinuncia al ricorso, agli atti del giudizio e/o alla domanda da parte del ricorrente e/o attore avversario dell'Ente, i provvedimenti giudiziali di perenzione del processo amministrativo, di cessazione della materia del contendere o rinuncia agli atti del giudizio e/o all'azione, dichiarativi del difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione o il difetto di legittimazione ad agire di controparte, i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito).

Costituiscono decisioni favorevoli anche le ordinanze o provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all' Amministrazione. Alle decisioni favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi rilasciati a favore del Comune e non opposti da controparte, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti giudiziali nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Amministrazione nonché le transazioni giudiziali e i verbali di conciliazione.

- 2.4 Per "compensazione delle spese" si intende che le spese di giudizio (diritti, onorari e spese) non sono addebitate a carico della controparte, ma ciascuna delle parti si fa carico delle spese di giudizio sostenute dalla stessa.
- 2.5 Per "competenze professionali" ovvero "compensi professionali" si intendono diritti ed onorari, con esclusione delle spese, in quanto sostenute dall'Amministrazione.

Articolo 3 - Diritto al compenso

- 3.1 I compensi professionali sono dovuti dall'Amministrazione al professionista a seguito di pronunce giurisdizionali favorevoli al Comune di Fabriano, emesse nelle cause in cui l'Avvocato comunale è formalmente costituito in giudizio in rappresentanza e difesa dell'Ente.
- 3.2 L'avvocato comunale ha diritto a percepire le competenze maturate e, a tal scopo, presenta al Dirigente dell' avvocatura comunale, per ogni causa, la

parcella analitica delle attività svolte, redatta in conformità ed in applicazione dei parametri previsti dal DM n. 55 del 10.03.2014 e s.m.i. ridotti al valore minimo dello scaglione di valore economico della causa. Le parcelle debbono contenere l'indicazione analitica delle parti, dell'oggetto della controversia, dei parametri e criteri previsti a titolo di diritti ed onorari, distinte per ogni fase e grado di giudizio. Le parcelle così redatte vengono vistate, al fine della loro successiva liquidazione in applicazione dei criteri di cui al presente Regolamento, dal Dirigente competente alla gestione amministrativa dell'Avvocatura Comunale. Con tale visto si opera la verifica della regolarità della prestazione effettuata e del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento comunale.

- 3.3 I compensi di cui ai commi precedenti, inerenti le tipologie di provvedimenti giurisdizionali di cui all'art. 2 comma 2.3 sono dovuti sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali in cui la controparte del Comune di Fabriano è condannata al pagamento delle spese legali sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali che, pur favorevoli all'Ente, dispongono la compensazione totale o parziale delle spese.
- 3.4 Le previsioni di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, inerenti le tipologie di provvedimenti che danno diritto ai compensi professionali, sono valide e soggette ad aggiornamento in relazione alla legge vigente al momento del deposito del provvedimento giurisdizionale.

Art. 4 – Lo stanziamento per compensi dell'avvocatura interna con oneri a carico dell'ente

- 4.1 Considerato che, stante la neo costituzione dell'Avvocatura Comunale, l'Amministrazione non ha posto in essere alcun accantonamento di spesa con specifica destinazione ai compensi dell'avvocatura interna con oneri a carico dell'ente si individua, quale limite ex art. 9, comma 6, ultima parte, del DL 90/2014, convertito nella legge 114 dell'11 agosto 2014, lo stanziamento di spesa dell'anno 2013 relativo ai compensi degli avvocati del libero foro incaricati per il contenzioso instauratosi nel medesimo anno. Nel limite di stanziamento così individuato è compresa la quota dovuta per gli oneri assistenziali e previdenziali e per il pagamento dell' I.R.A.P. a carico dell'Amministrazione.
- 4.2 Al pagamento delle competenze a carico dell'Ente, nonché per quelle poste a carico delle controparti, si provvede attingendo alle specifiche voci

del bilancio di previsione distinte e separate tra fattispecie relative a sentenze favorevoli con recupero delle spese legali a carico delle controparti e fattispecie relative a sentenze favorevoli con compensazione di spese tra le parti.

Art. 5 - Misura dei compensi professionali dovuti

- 5.1 L'ammontare dei compensi professionali da corrispondere viene così determinato:
- a) nel caso di condanna della controparte alla refusione delle spese e competenze di giudizio, l'ammontare dei compensi professionali da liquidare è quello determinato dal Giudice, purché effettivamente incassato dall'Ente escluse le quote relative alle spese generali di cui articolo 10, comma 13 l. 247/2012 che vengono trattenute al bilancio dell'Ente;
- b) nel caso di compensazione totale delle competenze di giudizio, l'ammontare dei compensi professionali da corrispondere e liquidare all'Avvocato è la quota di competenze, per onorari e diritti, in relazione alla quale è stata disposta la compensazione, comunque determinata come al punto 3.2 e 3.3. sulla base dei criteri e dei parametri previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55 e s.m.i.;
- c) nel caso di compensazione parziale delle spese, è corrisposta dall'Amministrazione, a favore dell'Avvocato, la quota di competenze per onorari e diritti in ordine alla quale è stata disposta la compensazione, comunque determinata al punto 3.2 e 3.3. sulla base dei criteri e dei parametri previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55 e s.m.i. escluse le spese generali di cui alla L. 247/2012 art. 10 co. 13.
- d) nel caso di incarichi defensionali assunti congiuntamente ad un legale esterno, le parcelle vengono redatte con riferimento all'attività in concreto prestata dall'Avvocato interno.

Articolo 6. Corresponsione e liquidazione dei compensi

6.1 La liquidazione dei compensi per attività professionale disciplinati dal presente regolamento è effettuata, con periodicità semestrale, dal Dirigente competente alla gestione amministrativa dell'Avvocatura Comunale. Al fine di poter valutare il rendimento dell'avvocato comunale questi dovrà trasmettere al Dirigente del Servizio Avvocatura, unitamente alle parcelle relative ai compensi, una relazione contenente la descrizione della attività svolta in maniera tale che il Dirigente possa effettuare la valutazione del rendimento secondo i criteri del successivo punto n. 6.2.

- 6.2 Con riferimento alla determinazione dei compensi professionali, il Dirigente competente alla gestione amministrativa dell'Avvocatura Comunale terrà conto del rendimento individuale dell'Avvocato Comunale ed in particolare provvederà ad una decurtazione del relativo compenso nelle seguenti fattispecie:
- a) mancato rispetto di termini processuali dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per il Comune di Fabriano: riduzione del 5% del compenso spettante;
- b) colpevole assenza ad udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili che abbia comportato effetto pregiudizievole per il Comune di Fabriano: riduzione del 5% del compenso spettante;
- c) mancato rispetto dell'obbligo di provvedere a regolare e tempestiva comunicazione dello stato del contenzioso e dell'attività svolta: riduzione del 5% del compenso spettante;

Nella valutazione delle fattispecie di cui al comma precedente dovrà tenersi conto dei carichi individuali di lavoro di ciascun Avvocato, avendo particolare riguardo al numero e alla qualità degli affari trattati ed all'attività professionale complessivamente svolta.

- 6.3 Prima di procedere alla liquidazione dei compensi, il Dirigente dell'Avvocatura Comunale procede alla verifica del rendimento individuale e se rileva ingiustificati elementi negativi di valutazione del rendimento, richiede all'avvocato chiarimenti che devono essere resi nei dieci giorni successivi.
- 6.4 All'esito del contraddittorio, ove i chiarimenti forniti non siano ritenuti soddisfacenti, il dirigente quantifica in termini percentuali come evidenziati al punto 6.2, la misura della ridotta liquidazione del compenso. La parte dei compensi non erogata, per le suddette motivazioni, costituisce economia e rimane acquisita al bilancio comunale, ai sensi dell'art. 9, comma 3, ultimo capoverso del D.L. 24.06.2014 n. 90, come convertito in legge.
- 6.5 In tutti i casi di assenza dal servizio che comportino la mancata o ridotta attribuzione dello stipendio, (aspettativa non retribuita e/o Comando presso altra pubblica amministrazione), all'Avvocato comunale vengono corrisposti per intero i soli compensi professionali maturati prima dell' inizio del periodo di assenza.

6.6 I compensi professionali disciplinati dal presente regolamento sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. art. 23 ter del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in L. 214/2011 e smi, espressamente richiamato dall'art. 9 comma 1 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito in legge 114/2014.

I compensi professionali corrisposti e percepiti nell'anno dal professionista non potranno superare il limite massimo del trattamento economico annuo complessivo del dipendente interessato ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 7 del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014. Il trattamento economico annuo complessivo è dato dal trattamento economico fondamentale ed accessorio.

- 6.7 La liquidazione delle competenze, costituite dalle somme effettivamente riscosse dalle controparti nonché dalle note sui compensi a carico dell'Amministrazione, viene effettuata dal Dirigente competente alla gestione amministrativa del Servizio Avvocatura Comunale con cadenza semestrale. Il dirigente del Servizio Risorse Umane, prima di inserire i compensi professionali negli emolumenti da versare all'avvocato comunale provvede a verificare il rispetto del limite stabilito dalla normativa vigente descritto al precedente comma.
- 6.8 In caso di cessazione del rapporto di lavoro in data anteriore alla liquidazione dei compensi professionali vengono corrisposti all'avvocato comunale i compensi professionali maturati alla data di cessazione dal servizio.

7 – Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato

7.1 La correlazione tra i compensi professionali previsti dal presente Regolamento percepiti dall'Avvocato comunale e la retribuzione di risultato è regolata in sede di contrattazione decentrata secondo i criteri e modalità di cui all'articolo 7, comma 4 lett. j) del CCNL funzioni locali 21 maggio 2018.

Art. 8 – Disposizioni diverse

8.1 I compensi di cui al presente regolamento (comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro) sono soggetti a ritenute fiscali con riferimento alle aliquote vigenti nel periodo di imposta di effettivo pagamento (principio di cassa).

L'IRAP è a carico dell'Ente.

Articolo 9 - Entrata in vigore

9.1 Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'adozione della deliberazione della Giunta Comunale che lo approva.

L'eventuale sua revisione o integrazione potrà essere attivata anche dalla categoria interessata, su specifica richiesta da esercitarsi eventualmente tramite le OO.SS e RSU aziendali.